



# Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

**(Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, estensione del certificato di vaccinazione e di guarigione, chiusura di strutture e manifestazioni nelle quali non è possibile portare mascherine facciali, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, insegnamento a distanza nelle scuole universitarie)**

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

Bozza 10.12.2021

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 23 giugno 2021 COVID-19 situazione particolare<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

Nelle scuole del livello secondario II vige durante le ore di lezione l'obbligo di indossare una mascherina facciale secondo l'articolo 6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.

*Art. 3*                    **Persone con un certificato**

1 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:

- a. un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>2</sup> sui certificati COVID-19;
- b. un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

<sup>1</sup> RS 818.101.26

<sup>2</sup> RS 818.102.2

2 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:

- a. certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>3</sup> sui certificati COVID-19;
- b. certificato di guarigione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
- a. certificato di deroga COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza sui certificati COVID;
- d. certificato estero riconosciuto attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

3 Sono considerate persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e con un certificato di test ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono dei seguenti due certificati:

- a. un certificato di vaccinazione o guarigione e
- b. un certificato di test secondo l'articolo 1 lettera a numero 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>4</sup> sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto attestante l'avvenuta effettuazione del test secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

*Art. 3a*                    Persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici

<sup>1</sup> Al momento dell'accesso a manifestazioni e a strutture accessibili al pubblico, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per motivi medici sono equiparate alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Sono tuttavia tenute a indossare una mascherina facciale.

<sup>2</sup> Il certificato medico deve essere rilasciato da un professionista autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006<sup>5</sup> sulle professioni mediche.

<sup>3</sup> I motivi medici sono esposti nell'allegato 3.

*Art. 6 cpv. 2 lett. g, h e i*

2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

- g. persone in strutture della ristorazione mentre sono sedute al tavolo.
- h. *abrogato*
- i. *abrogato*

<sup>3</sup> RS 818.102.2

<sup>4</sup> RS 818.102.2

<sup>5</sup> RS 811.11

*Art. 12* Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club, le discoteche e le sale da ballo

<sup>1</sup> L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

<sup>2</sup> Il divieto non vige per le strutture seguenti:

- a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
- b. le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s'intendono le terrazze e altre aree all'esterno dell'edificio che:
  1. non sono coperte, o
  2. sono aperte su almeno la metà dei lati;
- c. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:
  1. per la consumazione di cibi e bevande vige l'obbligo di stare seduti,
  2. tra le singole persone deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
- d. i luoghi chiusi delle strutture della ristorazione aperti esclusivamente ai conducenti professionali, ai lavoratori che devono lavorare all'aperto, segnatamente nel settore agricolo e in quello edile nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio; oltre alle misure di protezione di cui alla lettera c, a tali strutture della ristorazione si applica quanto segue:
  1. devono notificare la relativa offerta all'autorità cantonale competente,
  2. possono servire soltanto ospiti in possesso di una prenotazione; è fatto salvo il servizio di conducenti professionali,
  3. devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti;
- e. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
- f. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo; qui si applica quanto segue:
  1. La dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
  2. per la consumazione di cibi e bevande vige l'obbligo di stare seduti;
  3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.

*Art. 13* Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

<sup>1</sup> Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Per le persone a partire dai 16 anni, tali strutture possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione e di un certificato di test.

<sup>2</sup> Le aree interne di centri wellness, bagni termali e piscine ricreative rimangono chiuse.

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Alle manifestazioni all'aperto per le persone a partire dai 16 anni l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di cui all'articolo 3 copoversi 2 o 3.

*Art. 15 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Alle manifestazioni in luoghi chiusi l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione per persone a partire dai 16 anni. Per le persone a partire dai 16 anni gli organizzatori possono limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione e di un certificato di test.

<sup>3</sup> Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di cinque persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell'accesso; in tal caso si applica solamente l'articolo 4.

*Art. 16 rubrica e cpv. 4<sup>bis</sup>*

Disposizioni particolari per grandi manifestazioni

<sup>4bis</sup> L'autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell'accesso per manifestazioni sportive all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all'ingresso né sbarramenti.

*Art. 17*

*Abrogato*

*Art. 18 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

- a. se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e un certificato di test.

#### Art. 19a

Le attività presenziali nelle istituzioni del settore universitario sono vietate. Sono eccettuati da questo divieto gli esami e altre attività, a condizione che la presenza sul posto sia indispensabile per il loro regolare svolgimento.

#### Art. 20 Disposizioni particolari per le persone che svolgono attività sportive o culturali

<sup>1</sup> Per persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

- a. se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso e del numero di persone;
- b. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione soltanto se le attività in gruppo sono svolte da più di cinque persone; alle persone che svolgono le attività in un rapporto d'impiego si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 25;

<sup>2</sup> Se le attività sono svolte in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico si applica inoltre quanto segue:

- a. le attività possono essere svolte solo indossando una mascherina facciale e l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione, fatto salvo quanto previsto ai capoversi 3 o 4.
- b. deve essere presente un'aerazione efficace.

<sup>3</sup> Bambini e giovani sotto i 16 anni possono svolgere attività sportive in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico senza indossare una mascherina facciale. Questo vale anche per le seguenti persone, a condizione che dispongano di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test:

- a. atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (*Swiss Olympic Card*) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
- b. membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, questo vale anche per le attività sportive svolte nella lega dell'altro sesso.

<sup>4</sup> Bambini e giovani sotto i 16 anni possono svolgere attività culturali in luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico senza indossare una mascherina facciale. Questo vale anche per le seguenti persone, a condizione che dispongano di un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test:

- a. artisti professionisti;
- b. persone in formazione che aspirano a diventare artisti professionisti.

<sup>5</sup> Per le attività sportive e culturali svolte all'aperto non vige né l'obbligo di limitare l'accesso, né l'obbligo di indossare una mascherina facciale o di rispettare la distanza necessaria tra le persone.

#### *Art. 22 frase introduttiva*

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoversi 2–4 se:

#### *Art. 25 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b e 2<sup>quater</sup>*

<sup>1bis</sup> Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica per:

- b. persone che non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f.

<sup>2bis</sup> Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3 capoverso 1, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.

<sup>2quater</sup> I datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi, qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. Adottano provvedimenti organizzatori e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

#### *Art. 28 lett. a, c, g e h*

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articolo 10 capoversi 1–3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 18 lettere a e b nonché 20 capoversi 1 e 2;
- c. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3;
- g. intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera c numero 1, lettera d frase introduttiva o lettera f numero 2;
- h. intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione per le quali è richiesto un determinato certificato secondo quanto disposto dall'articolo 3.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1–3 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.

*Art. 32a cpv. 1*

<sup>1</sup> Fino al 24 gennaio 2022, i documenti attestanti che una persona, per motivi medici, non può farsi vaccinare né testare sono equiparati ai certificati di cui all'articolo 3. Per l'attestazione è richiesto un certificato rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006<sup>6</sup> sulle professioni mediche.

## II

L'allegato I è modificato secondo la versione qui annessa.

## III

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

## IV

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>7</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

*N. 16005, 16006 e 16007*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16005. Accesso illecito senza il certificato obbligatorio valido a un luogo o una manifestazione per i quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un determinato certificato (art. 28 lett. h dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 100 |
| 16006. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti in strutture della ristorazione e bar (art. 28 lett. g in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1 lett. c n. 1, lett. d frase introduttiva o lett. f n. 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)    | 100 |
| 16007. Svolgimento di una manifestazione privata con più persone di quanto ammesso (art. 28 lett. c in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 3 e 15 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)                                                                         | 200 |

<sup>6</sup> RS 811.11

<sup>7</sup> RS 314.11

## VI

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il... dicembre 2021 alle ore 00.00.<sup>8</sup> Essa è valida fino al 24 gennaio 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

<sup>2</sup> L'articolo 3 capoverso 2 lettera c entra in vigore il 10 gennaio 2022.

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr

<sup>8</sup> Pubblicazione urgente del ... 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).



*Allegato 1*  
(art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 e 29)

*N. 2 titolo*

**2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato**

*Allegato 3*  
(Art. 3a cpv. 3)

## **Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata**

Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata:

1. Allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione:
  - a. reazione anafilattica grave (stadio III/IV) di origine incerta o indeterminata;
  - b. anafilassi idiopatica;
  - c. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del vaccino;
  - d. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole polietilenico (PEG, macrogol; contenuto in Comirnaty®, Spikevax®) o alla trometamina (trometamolo, TRIS; contenuta in Spikevax®);
  - e. anafilassi dopo la prima dose di vaccino
2. Rare reazioni allergiche generalizzate o anafilattiche oppure gravi reazioni non allergiche dopo la prima dose di vaccino in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura non allergica dopo la prima dose di vaccino: miocardite o pericardite.
3. Gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibili le vaccinazioni nonostante il sostegno psicologico o medico e l'assistenza individuale.